



Città di Tempio Pausania

Piazza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania (SS)
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 36 del 30/07/2026

Oggetto:	TA.RI.-TASSA RIFIUTI ANNO 2026- APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E SCADENZE
-----------------	--

Il giorno **trenta luglio duemilaventisei**, con inizio alle ore **16:00** nell'Aula Consiliare, convocato nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria composto dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Masu Gianna	Si	
Consigliere	Petitta Marco Claudio	Si	
Presidente del Consiglio	Fresi Maria Caterina	Si	
Consigliere	Lucente Fortunato	Si	
Consigliere	Giua Daniela Giovanna Maria	Si	
Consigliere	Careddu Susanna	Si	
Consigliere	Baldino Edvige	Si	
Consigliere	Menicucci Carlo Maria	Si	
Consigliere	Manconi Brunella	Si	
Consigliere	Vacca D'Avino Simone	Si	
Consigliere	Alias Alice	Si	
Consigliere	ADDIS GIOVANNI ANTONIO GIUSEPPE	Si	
Consigliere	Aisoni Anna Paola	Si	
Consigliere	Cossu Paolo	Si	
Consigliere	Biancareddu Andrea Mario	Si	
Consigliere	Chessa Simona	Si	
Consigliere	Carta Fabrizio	Si	

Presenti: **17**

Assenti: **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **D.ssa Stefania Cinzia Giua**.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Sig.ra Maria Caterina Fresi** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

La seduta è **Pubblica**.

Oggetto: TA.RI.-TASSA RIFIUTI ANNO 2026- APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E SCADENZE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.... "

- il comma 654 ai sensi del quale "..... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 654-bis ai sensi del quale ".... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ... - il comma 655 ai sensi del quale "..... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”;

- il comma 658 ai sensi del quale “..... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche....”;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2023;

Visti inoltre:

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: “.... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’ (lett. f); “.... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); “..... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato “.... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “....verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.....”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Viste le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

- Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

- Deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- Deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Deliberazione n. 397/2025/R/rif, recante l'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- Deliberazione n. 480/2025/R/rif, concernente la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale ai fini dell'applicazione dell'MTR-3;

Richiamata inoltre la determinazione della stessa ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Considerato che:

- l’Unione dei Comuni Alta Gallura, titolare di un impianto di trattamento integrato di rifiuti, gestisce il servizio di igiene urbana per i Comuni associati di Aggius, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania;
- la stessa Unione dei Comuni rappresenta pertanto l’Ente territorialmente competente (E.T.C.) per la predisposizione del Piano economico finanziario (PEF) della TARI, da trasmettere annualmente a ciascun Comune aderente al servizio, che lo deve adottare secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente;

Visto il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e i documenti ad esso allegati, trasmessi dall’Unione dei Comuni Alta Gallura in data prot. n. 21224 del 23/07/2026 relativo al 2026/2029;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario, relativo all'anno 2026, ammonta complessivamente ad € 3.463.270,00 ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente competente all’adozione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Vista la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” la quale stabilisce che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamata la Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 avente per oggetto: Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24 ;

Dato atto che la suddetta deliberazione prevede l’inserimento della nuova componente perequativa, pari ad euro 6,00 per ogni utenza, finalizzata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, pari al 25% della Tari dovuta per utenza, a favore dei soggetti con ISEE non superiore a € 9.530,00 o, per famiglie con almeno quattro figli a carico, con ISEE non superiore a € 20.000,00;

Richiamata la deliberazione n. 2/2026/R/COM del 20 gennaio 2026 di aggiornamento dei valori soglia dell’ISEE per l’accesso al Bonus rifiuti dal 01/01/2026:

- la soglia ISEE generale sale dal 01/01/2026 a € 9.796,00;
- resta invariata la soglia di € 20.000,00 per famiglie con almeno quattro figli a carico;

Richiamata inoltre la Deliberazione n. 240/2025/R/RIF con cui ARERA riporta le indicazioni per la consultazione afferente al riconoscimento del bonus del bonus sociale per i rifiuti e, in particolare, descrive le proposte relative:

- all’individuazione dei destinatari del bonus sociale rifiuti;
- all’individuazione delle modalità di trasmissione delle informazioni utili per erogare il bonus sociale;
- alle definizioni delle modalità per la quantificazione e l’erogazione della compensazione a regime;
- all’allineamento dei meccanismi perequativi alle soluzioni ipotizzate per l’erogazione dell’agevolazione;
- agli obblighi informativi dei soggetti che hanno rapporti con gli utenti e di quelli coinvolti nell’erogazione dell’agevolazione;
- agli adempimenti utili per il monitoraggio da parte di ARERA.

Dato atto che, come sottolineato da ARERA, per coordinare la messa a disposizione dei dati ISEE, l’applicazione dell’agevolazione potenzialmente erogabile, può essere definita con calcolo certo solo nell’anno successivo all’anno di riferimento;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione delle tariffe TA.RI. – anno 2026;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2026, le agevolazioni tariffarie tipiche già stabilite per l'anno 2025, ed in particolare:

- Riduzione per il recupero;
- Riduzione per compostaggio domestico;
- Riduzione per zone non servite o per inferiori livelli di prestazione del servizio;
- Riduzioni per utenze non domestiche con locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
- Riduzione per contribuenti iscritti all'A.I.R.E.;

il cui costo di € 50.189,33 viene posto a carico delle tariffe TARI;

Dato atto che il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione informatica dei dati dell'anagrafe effettuata alla data del 22/07/2026:

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità";

Dato atto che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata tra utenze domestiche e non domestiche e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Valutato, in assenza di variazioni significative riguardanti la suddivisione delle utenze TARI, di mantenere invariata, rispetto al 2025, la percentuale di ripartizione tra le due macrocategorie:

- 61% a carico delle utenze domestiche (n. 7.694);
- 39% a carico delle utenze non domestiche (n. 806);

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia".

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"; - l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n.228 del 2021 (cd. D.l. "Milleproroghe"), convertito nella L. 25/2022, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe, e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) che modificando direttamente il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 stabilisce che i Comuni possano approvare il Piano Economico- Finanziario, le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio (e non più il 30 aprile) di ciascun anno

Visto l'articolo 15-bis del D.L.30 aprile 2019, n.34, c.d. "Decreto Crescita", che, al comma 1, ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

Dato atto che la presente proposta di deliberazione verrà esaminata dalla competente commissione consiliare, il cui verbale sarà allegato al provvedimento finale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) Di dare atto che la manovra tariffaria è stata effettuata sulle risultanze del Piano Economico Finanziario per il periodo 2026/2029, relativo al servizio di gestione dei rifiuti e dei documenti ad esso allegati, predisposto

dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, di cui alla proposta di deliberazione di C.C. n. 40 del 23/07/2026, con riferimento all'anno 2026;

2) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, comprensive dei coefficienti applicati - Ka, Kb, Kc, Kd - i cui prospetti di dettaglio si allegano alla presente proposta quali parti integranti e sostanziali;

3) Di quantificare in € 3.463.270,00 il gettito della tassa rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale - TEFA;

4) Di dare atto che dovranno essere applicate le disposizioni, di cui alla deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

5) Di dare atto altresì che dovranno essere applicate le disposizioni di cui al DPCM 21 gennaio 2025 che ha introdotto un'ulteriore componente perequativa UR3a di € 6,00 per tutte le utenze domestiche e non, misura che alimenterà un fondo nazionale destinato a finanziare il bonus a favore dei soggetti in condizioni economico-sociali disagiate;

6) Di stabilire che per il pagamento della TARI verranno inviati ai contribuenti, dal Concessionario nazionale della riscossione, appositi avvisi di pagamento contenenti i modelli precompilati per il versamento del tributo, che dovrà essere effettuato con rata unica ovvero in quattro rate, secondo le seguenti scadenze:

→ prima rata ovvero rata unica: 31 ottobre 2026

→ seconda rata: 30 novembre 2026

→ terza rata: 31 dicembre 2026

→ quarta rata: 31 gennaio 2027

7) Di dare atto che:

- l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con il presente provvedimento, è pari al 5% della tassa;

- che lo stesso importo verrà riscosso, insieme alla tassa di competenza comunale, dal Concessionario e da questo riversato direttamente all'Amministrazione provinciale competente ad introitare il TEFA;

8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

9) di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Maria Caterina Fresi	Il Segretario Comunale D.ssa Stefania Cinzia Giua
---	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
<i>Proposta di Delibera di Consiglio n. 35 del 22/07/2026</i> In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole . Note: Tempio Pausania, 29/07/2026 Il Dirigente del Settore Economico e Finanziario Dott. Francesco De Luca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<i>Proposta di Delibera di Consiglio n. 35 del 22/07/2026</i> In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole . Note: Tempio Pausania, 29/07/2026 Il Dirigente del Settore Economico e Finanziario Dott. Francesco De Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2026 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tempio Pausania, 30/07/2026

Segretario Comunale
D.ssa Stefania Cinzia Giua